LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 96

Pene per il contrabbando commesso dall'associazione contrabbandiera

Il contrabbando commesso da tutti o da alcuni dei componenti dell'associazione contrabbandiera ed anche da uno solo degli associati, quando il colpevole abbia agito previo concerto con i soci, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca, indipendentemente dalle altre pene stabilite dall'art. 81 per i promotori, direttori, capi o partecipanti.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-96-pene-per-il-contrabbando-commesso-dall-associazione-contrabbandiera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it